DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1980

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie in Francia conformemente al titolo II della direttiva 75/268/CEE

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(80/731/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (1), in particolare l'articolo 13,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (2), modificata da ultimo dalla direttiva 77/390/CEE (3), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

considerando che il 6 maggio 1980 il governo francese ha notificato la modifica del decreto del 2 agosto 1979 recante fissazione degli aiuti consentiti a talune categorie di imprenditori agricoli delle zone svantaggiate;

considerando che, conformemente al combinato disposto dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, la Commissione decide, tenuto conto della predetta notificazione, se le disposizioni d'applicazione della direttiva 75/268/CEE in vigore in Francia soddisfino ai criteri stabiliti per la partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE;

considerando che la modifica del decreto del 2 agosto 1979 recante fissazione degli aiuti consentiti a talune categorie di imprenditori agricoli delle zone svantaggiate corrisponde alle finalità e alle condizioni della direttiva 75/268/CEE;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato in merito agli aspetti finanziari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni per l'attuazione del titolo II della direttiva 75/268/CEE in vigore in Francia rispondono tuttora, tenuto conto della modifica del decreto del 2 agosto 1979 recante fissazione degli aiuti consentiti a talune categorie di imprenditori agricoli delle zone svantaggiate, ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(3) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 43.